

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1984

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 677, recante modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti

ONOREVOLI SENATORI. — Le modifiche avvenute nel corso degli ultimi anni nel mercato petrolifero internazionale hanno profondamente alterato la struttura dell'approvvigionamento petrolifero europeo, che ha progressivamente registrato una forte contrazione delle importazioni e delle lavorazioni di greggio ed un corrispondente massiccio aumento dell'importazione di prodotti finiti.

Il fenomeno trae origine dalla decisione dei Paesi produttori di petrolio di dar vita, nel proprio territorio, a grandi impianti di raffinazione al fine di ottimizzare il ciclo produttivo e dalle conseguenze che ne sono derivate sui prezzi dei prodotti finiti del mercato *spot* rispetto a quelli del barile di greggio.

Tale fenomeno ha largamente interessato anche il nostro Paese divenuto, nel volgere

di pochi anni, da esportatore netto, importatore netto di prodotti petroliferi finiti.

Tutto ciò ha determinato un ulteriore eccesso di capacità di raffinazione ed un ancor più ridotto utilizzo degli impianti, ed ha tolto ogni motivazione di ordine economico ed equitativo al fatto che la normativa italiana sulle scorte d'obbligo faccia ricadere sulle raffinerie l'intero onere per dette scorte, dedotto quello gravante sui depositi pari al 20 per cento della capacità fisica dei medesimi.

L'esigenza di una modifica della normativa in materia, intesa a distribuire in maniera più equa l'onere della scorta d'obbligo fra tutti gli operatori petroliferi, ivi compresi gli importatori, è già stata avvertita dal legislatore italiano che con l'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, ha introdotto l'obbligo per gli importatori di prodotti petroliferi di costituire una scorta di riserva nella misura del 5 per cento delle quantità di ciascun prodotto importate nell'anno precedente.

Detta misura, peraltro, se valida come affermazione di principio, non appare tuttavia tale da assicurare un'equa ripartizione dell'obbligo della scorta tra titolari di raffinerie e di depositi e gli importatori di prodotti finiti. Infatti per equilibrare l'onere relativo gravante sui tre tipi di operatori occorre aumentare dal 5 al 20 per cento del

prodotto importato l'obbligo di scorta per gli importatori di prodotti finiti.

Con l'unito decreto-legge si dispone, pertanto, l'aumento della misura delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono obbligati a costituire (ai sensi del citato articolo 21, comma 1) al 20 per cento della quantità di ciascun prodotto importato da ogni singolo operatore.

Il decreto chiarisce che l'obbligo della scorta degli importatori di prodotti finiti si cumula con gli obblighi di scorta gravanti a diverso titolo sui concessionari degli impianti di lavorazione e di deposito di olii minerali, laddove lo stesso obbligo è compreso nei limiti globali dell'obbligo di scorta dei produttori di elettricità fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 776 del 1982.

Il decreto stabilisce, infine, l'estensione agli importatori di prodotti petroliferi finiti degli obblighi di comunicazione previsti per i titolari di impianti di deposito e di concessione di oli minerali, nonchè le sanzioni per la violazione dell'obbligo di mantenimento della scorta che ha la durata di un anno dalla data dell'importazione.

* * *

Il decreto viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 677, recante modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti.

Decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 677, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 18 ottobre 1984.

Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare la quota delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono obbligati a costituire ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La misura delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti, esclusi gli importatori di gas di petrolio liquefatti, di bitumi e di basi per oli lubrificanti, sono obbligati a costituire ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è stabilita al 20 per cento delle quantità di ciascun prodotto importate dal singolo operatore.

2. La scorta è mantenuta per un anno dalla data dell'importazione.

3. L'obbligo di scorta di cui al presente decreto non esonera i titolari di concessione di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali dagli altri obblighi di scorta loro spettanti in forza delle rispettive concessioni.

4. Per le importazioni di prodotti petroliferi finiti da parte dei produttori di elettricità l'obbligo delle scorte è compreso nei limiti globali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

5. Gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono tenuti agli obblighi di cui all'articolo 5, lettera c), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367.

6. Per l'inosservanza dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva, di cui al precedente comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni di lire.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1984.

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — VISENTINI —
GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI